



Casetta Cooperativa s.c.r.l
Impresa Sociale

Statuto



Casetta Cooperativa s.c.r.l Impresa Sociale

CF: 03773650126 - Numero REA: VA-377943 - Registro Imprese: RI/PRA/2020/20684/800

Sede in: 21100 Varese Rione di S. Fermo Penasca - Via Dobbiaco, 10

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione

È costituita una società cooperativa a responsabilità limitata e mutualità prevalente. La Cooperativa acquisisce la qualifica di impresa sociale in quanto esercente in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività, nel quadro normativo del Terzo Settore.

La Cooperativa è denominata:

"Casetta Cooperativa s.c.r.l. Impresa Sociale"

di seguito, in questo testo statutario: Cooperativa.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede in Varese (VA).

È nei poteri del Consiglio di Amministrazione fissare la sede in altro luogo purché nel Comune di Varese.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà esservi proroga, anche prima della suddetta scadenza, o scioglimento anticipato con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Art. 4 - Scopi ed oggetto

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni soprattutto in termini assistenziali culturali e ricreativi di persone anche svantaggiate o loro gruppi sia organizzati sia spontanei nell'area del quartiere di San Fermo - Penasca del Comune di Varese. Attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è lo strumento operativo. In relazione a quanto sopra e con riferimento all'art.2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, la Cooperativa Impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In questo quadro saranno svolte, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

- a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali o di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e della attività di interesse generale di cui all'art.1;
- b) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa.

La Cooperativa provvederà in concreto a:

- conseguire e mantenere la disponibilità dell'immobile correntemente denominato "Casetta" costituito da fabbricato assimilabile a residenziale con annessa area a cortile e giardino, sito in Varese, Rione di San Fermo - Penasca, via Dobbiaco n.10 (indicazione catastale civico n.4) - Varese, censito al Catasto Fabbricati, sezione Varese, Foglio 3, particella 13905 e al Catasto Terreni, foglio 9, particella 12767;
- proporre e mantenere l'immobile come base di attività, liberamente disponibile salve le naturali garanzie e tutele civili, come luogo di incontro, di assistenza sociale, aggregazione e di attività dei propri associati e di cittadini legati da comuni bisogni, interessi o riferimenti anagrafici, culturali e territoriali, di esperienza lavorativa, scolastica o sportiva. aventi in comune l'età ovvero relazioni di lavoro e ricerca/formazione, ovvero artistici, culturali, sportivi.

In particolare, entro o anche al di fuori della propria descritta sede principale, l'Associazione promuoverà direttamente o in collaborazione iniziative od attività attinenti la cultura, la formazione, la solidarietà ed il sostegno a persone e famiglie svantaggiate, l'editoria e l'informazione, la conoscenza, la tutela e valorizzazione delle valenze ambientali, storiche e culturali del territorio in ambito locale ed oltre. Ponendosi in sostanza come strumento di aiuto e maturazione sociale e culturale e di crescita umana e civile soprattutto del proprio territorio di riferimento, diffondendo la cultura dell'amicizia e della solidarietà.

Le attività di tipo diverso rispetto a quelle indicate nel secondo comma del presente articolo saranno esercitate nei limiti previsti dal citato art.2 D.Lgs. 112/2017.

Per tali fini la Cooperativa in se ed in quanto Impresa sociale acquisirà le autorizzazioni necessarie in ogni sede accedendo a tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO II: SOCI

Art. 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa di scioglie.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano impegnarsi a partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge. Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci finanziatori/sovventori ai sensi dell'art.2526 del Codice Civile alle condizioni e con le limitazioni previste dalla normativa vigente.

Non possono essere soci coloro che non dispongano dei requisiti di onorabilità e buona reputazione ed esercitino attività che li pongano anche indirettamente in conflitto di interesse con le attività sociali ovvero esercitino in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle imprese sociali.

Il numero minimo dei soci è tre.

Art. 6 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) esplicita autorizzazione alla gestione dei propri dati personali ai fini dell'attività dell'Impresa;
- 5) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche quale socio sovventore/finanziatore, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore potrà anche precisare un periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre:

- dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni;
- dichiarazione di disporre dei requisiti di onorabilità e buona reputazione.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda.

Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Art. 7 - Adempimento nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

Art. 8 - Obblighi dei soci

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;

- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società;
- e) l'Assemblea dei Soci può nominare Soci onorari le persone meritevoli, anche sulla base di criteri valutativi elaborati preventivamente in forma regolamentare.

Art. 9 - Perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.9;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art.1455 del Codice Civile;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art.31 del presente statuto.

Art. 11 - Decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art.2528 del Codice Civile, fermo restando quanto previsto dall'art.12 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 12 - Rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art.7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti. Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

Sottostanno alla stessa disposizione le somme versate a titolo di sovrapprezzo.

TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zerozero) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art.16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 14 - Cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Art. 15 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - Bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza, nonché il bilancio sociale secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali - al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge - allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

È fatto intero richiamo all'art.3 del D.Lgs. n.112/2017 e sue modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV. ORGANI SOCIALI

Art. 17 - Organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- A) l'Assemblea dei soci;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il collegio sindacale, se nominato;
- D) il revisore, se nominato.

A) ASSEMBLEA

Art. 18 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art.2364 del Codice Civile, potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede e da consegnarsi ad ogni socio, direttamente, tramite l'indirizzo informatico depositato dal Socio in sede di iscrizione o a mezzo posta con anticipo di almeno quindici giorni.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopraindicate almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;

- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Art. 19 - Assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio, ordinario e sociale;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinare l'eventuale compenso;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art.12 legge 127/71 nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 20 - Assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 21 - Svolgimento dell'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art.4 della legge 59/92.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo due altri soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Anche alle persone giuridiche possono essere dati fino a 5 (cinque) voti o delegati, rapportati al capitale conferito o ai soci delle persone giuridiche stesse. Si può anche prevedere il voto per corrispondenza.

Art. 22 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - Composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

Gli Amministratori devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato una esperienza almeno triennale quali operatore culturale o sociale in ambito locale.

Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99.

Il requisito dell'Indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un Amministratore sia membro del Consiglio di Amministrazione di società di capitali eventualmente socia della società.

Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del Codice Civile.

Il Presidente della società non può essere un rappresentante di società costituita da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

I soci sovventori possono essere eletti Amministratori.

In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente. Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Art. 24 - Durata in carica

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 25 - Convocazione - deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 26 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art.2 legge 59/92;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'impresa, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art.28;
- g) assumere e licenziare personale della Cooperativa fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della Cooperativa ad organizzazioni di rappresentanza, federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici;
- m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 27 - Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata anche dal Collegio Sindacale con le modalità dell'art.2386 del Codice Civile.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art. 28 - Presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

Art. 29 - Composizione, durata

La società deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del Codice Civile.

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato una esperienza almeno triennale quali membri del collegio sindacale o del collegio dei revisori di enti o società. Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99.

Il requisito dell'Indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un membro dell'Organo di Controllo sia membro dell'Organo di Controllo o del Consiglio di Amministrazione di società di capitali eventualmente socia della società.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 30 - Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403/bis del Codice Civile.

Essi, inoltre, esercitano i compiti di monitoraggio delle finalità sociali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del D.Lgs 112/2017; in particolare, attestano che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 del D.Lgs 112/2017.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale regolamento.

Art. 32 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa, compreso l'accesso ai servizi, potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

L'Assemblea approverà inoltre il regolamento per il lavoro dei soci ai sensi della Legge 142/2001.

Art. 33 - Scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del D.Lgs. 112/2017 ad altri Enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art.16, dello stesso D.Lgs. 112/2017 comma 1 a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 59/92.

Art. 34 - Prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Art. 35 - Requisiti mutualistici art.26 D.L.C.P.S. 1577/47

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto:

- a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali, ragguagliati al capitale effettivamente versato (art.16);
- b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale (artt.12, 13 e 16);
- c) destinazione, in caso di scioglimento della Società, del patrimonio residuo ai sensi dell'art.11 legge 59/92 (art.35).

Art. 38 - Disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli articoli 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Costituita con atto Notaio Carlo Giani in Varese in data 21 maggio 2020 n. 89649 di Repertorio e n. 25765 di Raccolta. (registrato a Varese il 30/05/2020 al n. 12215 Serie IT).